

Regolamento della Consulta delle professioni

(Art. 33 dello Statuto camerale)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 11/5/2013

Sommario

TITOLO I – TESTO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Funzioni e compiti della Consulta
- Art. 3 – Composizione della Consulta
- Art. 4 – Il Persidente della Consulta
- Art. 5 – Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio camerale
- Art. 6 – Convocazione delle sedute
- Art. 7 – Segreteria della Consulta
- Art. 8 – Luogo delle sedute
- Art. 9 – Rilascio delle copie
- Art. 10 – Sospensione delle sedute
- Art. 11 – Quorum costitutivo e deliberativo
- Art. 12 – Partecipazione ai lavori della Consulta
- Art. 13 – Processo verbale delle sedute
- Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni della Consulta delle Professioni, di seguito Consulta, di cui all'articolo 33 dello Statuto camerale.

Art. 2

Funzioni e compiti della Consulta

1. La Consulta svolge funzioni consultive, su richiesta del Consiglio e della Giunta camerale.
2. Essa inoltre esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio.

Art. 3

Composizione della Consulta

1. Sono membri di diritto della Consulta i presidenti pro tempore degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Lucca.
2. Possono altresì far parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni e che abbiano, almeno 50 iscritti alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso e che abbiano presentato regolare richiesta di partecipazione.
3. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria intendano proporre la propria candidatura in modo autonomo, sarà scelto il

rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell'anzianità di operatività nel territorio di riferimento.

4. Per la individuazione dei rappresentanti delle categorie professionali la Giunta Camerale emanerà apposito avviso pubblico sull'albo on line del sito internet istituzionale.

5. Le associazioni di cui al precedente comma 2 possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo on line del sito internet istituzionale, indicando il proprio rappresentante. La Giunta designa, entro i successivi 30 giorni, i nominativi dei rappresentanti delle categorie professionali da presentare al Consiglio per la nomina ai sensi dell'art.33 dello Statuto; il Consiglio provvede alla nomina degli stessi entro la prima riunione utile.

6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 4

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio, che pone all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Consulta.

2. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di elezione sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.

3. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4 Il Presidente della Consulta è eletto con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:

a) predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;

b) convoca la Consulta;

c) dirige i lavori della Consulta;

d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;

e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i presenti.

Art. 5

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio camerale

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Lucca, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti pro tempore degli ordini professionali.

2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

3. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.

4. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

5. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

Art.6 Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art. 7 Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un dirigente da questi delegato.

Art. 8 Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio di Lucca, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 10 Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.

Art. 11 Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti.
2. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, tranne diversamente disposto da norme di legge o dal presente regolamento; a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

4. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12

Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.
2. Partecipano alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti

Art. 13

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.